



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

Del 01/02/2017

OGGETTO: CONVENZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **16,15** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	NO
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	SI
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	NO
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Alessandra Pistis**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la Convenzione ai Consiglieri, individuando la capacità di spesa pari a 9 (nove) ore di copertura per l'incarico di Segretario Comunale.

PREMESSO che:

- l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che:

- la sede di Segreteria del Comune di Ussassai risulta vacante dal 01.09.2015;
- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quella di San Vito si è giunti a concordare l'opportunità e l'utilità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465;
- la sede di segreteria comunale di San Vito, con decreto sindacale n. 7 del 15/07/2016 è stata affidata al Dott. Giacomo Mameli decorrenza 21/07/2016;
- il rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale, impone azioni di contenimento che a causa della rigidità della spesa non possono non coinvolgere quella relativa al trattamento economico del segretario comunale, anche tenuto conto del fatto che da anni questo comune ha gestito l'ufficio di Segreteria in convenzione con altri enti;
- le Amministrazioni Comunali di Ussassai e San Vito, ricompresi nell'ambito della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997, e pertanto stipulare una convenzione per le funzioni di segreteria comunale;
- al 31 dicembre 2016, il Comune di Ussassai conta una popolazione residente di 567 abitanti, mentre il Comune di San Vito conta una popolazione residente di n. 3.664 abitanti per un totale di n. 4.231 abitanti e, conseguentemente, la convenzione in questione una volta perfezionata, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Prefettura di Cagliari Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei

Segretari comunali e provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe III[^];

CONSIDERATO che tale forma associata di gestione di un servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

ATTESO che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L. e dallo Statuto inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per entrambi i Comuni articolando l'orario delle prestazioni proporzionalmente alle dimensioni delle strutture e delle complessità organizzative;

VALUTATE, altresì, le ulteriori funzioni attribuite al segretario comunale dalle recenti disposizioni di legge, quali in particolare il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7.12.2012 n. 213 recante " Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione".

RITENUTO che la funzionalità e l'efficienza dell'ente non dipenda solo da una presenza puramente istituzionale del segretario comunale ma dall'impegno e dalla professionalità profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali nonché dalla capacità di attivare una organizzazione interna funzionale ed efficace;

CONSIDERATO che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento articolare le prestazioni lavorative del Segretario comunale, in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative direttamente proporzionale alle dimensioni demografiche ed alla struttura organizzativa di ciascun comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati e comunque pari, per il Comune di San Vito per n. 27 ore settimanali e per il Comune di Ussassai per n. ore 9 settimanali;
- la gestione associata del servizio, con la predetta articolazione, consente comunque di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, nonché di conseguire un consistente e significativo contenimento della stessa preordinato al rispetto dei relativi vincoli, nel rispetto del principio di adeguatezza, in termini temporali, della prestazione lavorativa richiesta, rispetto ai programmi, alle azioni e ai progetti di questa amministrazione, in quanto essa sarà così ripartita:

Comune di San Vito 3/4;

Comune di Ussassai 1/4;

EVIDENZIATO che la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale costituisce allo stato attuale una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze di funzionamento degli enti;

RAVVISATA, conseguentemente, l'opportunità di procedere al convenzionamento del Servizio di Segreteria comunale, considerato in particolare che l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria comunale, ferma restando l'adeguatezza in termini temporali della prestazione lavorativa richiesta al Segretario comunale, ben si inquadra nel processo di contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO che il Segretario titolare della costituenda convenzione sarà l'attuale titolare della sede di Segreteria del comune di San Vito, e che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad assumere detto incarico convenzionato;

VISTO l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale;

RITENUTO, per le sopraindicate ragioni, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopracitato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di San Vito e il Comune di Ussassai;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- Il D.P.R. 465/1997;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- I provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;
- Con votazione palese, favorevole di n.º 8 consiglieri, all'unanimità

DELIBERA

DI SVOLGERE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, in forma associata, il Servizio di Segreteria comunale, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 267/2000, di una convenzione tra i Comuni di Ussassai e San Vito;

DI STIPULARE con il Comune di San Vito la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione;

DI APPROVARE lo schema di convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, che si allega sotto la lett. A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al Sindaco per la formalizzazione degli atti, apportando anche eventuali e necessarie modifiche non sostanziali allo schema approvato ai fini della accelerazione dell'iter procedurale.

DI DARE ATTO che:

- Il Comune di San Vito è individuato quale ente capo convenzione;
- la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di San Vito e Ussassai viene classificata nella classe III^A, con apposito provvedimento della Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione Regionale Sardegna, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, in quanto la popolazione complessiva, al 31.12.2016, è pari a n. 4.231 abitanti, di cui n. 3.664 abitanti per il Comune di San Vito e n. 567 abitanti per il Comune di Ussassai;
- la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario comunale, iscritto nella fascia A del relativo albo, in base al vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, e che verrà definito e attribuito con apposito atto gestionale sarà così ripartita:
 - Comune di San Vito 3/4;
 - Comune di Ussassai 1/4;

DI DARE ATTO, altresì, che la convenzione in oggetto, decorrerà dalla data che verrà indicata nella convenzione, subordinatamente alla adozione da parte della Prefettura di Cagliari – Ufficio

territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura – UTG Cagliari – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –Sezione Regionale Sardegna.

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento gestionale necessario per dare attuazione al presente deliberato al responsabile del servizio AA.GG.

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Al termine della seduta il Consigliere Siri Maria Salvatorica chiede informazioni circa l’assunzione di un sostituto , a seguito della cessazione del titolare dell’ufficio Tecnico.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Basilio Deplano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	03/02/2017	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

Ussassai 03/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **01/02/2017**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 03/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Pistis